



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 23 agosto 1958 n. 400;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2020, n. 18, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 17, e successivamente modificato dal decreto-legge n. 34 del 2020 all'eccezione dell'art. 4, comma 6 bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 28 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 22, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 18, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 27 aprile 2020;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 11 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei suoi livelli di diffusività e gravità sui piani a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evoluzione del rischio sanitario epidemiologico in questione, particolarmente il decorso dell'epidemia e l'aumento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni socio-economiche del fenomeno epidemico di interesse nazionale più rilevanti sul territorio nazionale rendono necessario adottare misure a carattere unitario nell'attuazione dei programmi di profilassi, elaborati in sede internazionale ed europea;

Visti i decreti n. 64, 65, 66, 67, 68 e 69, di cui alle sessioni del 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 maggio 2020 del comitato tecnico-scientifico di cui è l'ordinanza del Capo del dipartimento del 30 gennaio 2020, n. 631 e successive modificazioni e integrazioni.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Su proposta dei Ministri della Salute, dell'Interno, della Difesa, dell'Economia e delle Finanze, nonché i Ministri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell'Isola, della Giustizia, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Università e della Ricerca, della Paesaggio, delle Attività Agricole, delle Attività Forestali, del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Mezzogiorno, dell'Amministrazione, per le Politiche Giovanili e la Sport, per gli Affari Regionali e le Autonomie, per le Partecipazioni Statali, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, che in data 14 maggio 2020 ha espresso il proprio parere condizionato, tra l'altro, e l'urgenza che le linee guida coordinate della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome sottoscritte nelle premesse e allegato al provvedimento.

Viste le linee guida per la ripresa delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14 maggio 2020, di cui si fa legge, e l'urgenza in data 17 maggio 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome;

DECRETA:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

Al fine di contenere e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti norme:

a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore o uguale a 38 °C) devono rimanere presso il proprio domicilio, eccettuato il proprio medico curante;

b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è consentito solo a chi rispetta dal divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto legge 18 maggio 2020, n. 30, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentita l'assistenza dei minori, anche presente ai familiari o a una persona abitualmente convivente e limitate alla loro cura, ad una persona all'interno di parchi, ville e giardini pubblici per svolgere attività ludico o creativa all'aperto nel rispetto del distanziamento per le politiche della famiglia di cui all'articolo 8;

c) a decorrere dal 5 giugno 2020, è consentito l'accesso di bambini e ragazzi, esclusivamente allo svolgimento di attività ludiche, educative ed educative, anche non formali, al circolo o al centro sportivo, soci o sportive ed operatori cui affidati in custodia e con obbligo di adottare misure per il controllo di situazioni pericolose in conformità al manuale guida del Dipartimento per le politiche della famiglia, di cui all'allegato 8, le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una distanza minima e altre condizioni che abbiano o possano avere accertate e comprovate le esigenze di svolgimento delle attività di cui ecc. l'adempimento della situazione epidemiologica nei propri territori e zone



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Individuare i casi di cui le linee guida applicabili italiani a prescrizione, ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli e nelle linee guida nazionali.

di è consentito svolgere attività sportiva e attività motoria. Le partite, anche presso aree attrezzate e recinti pubblici, sono accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, almeno, che tutti, per l'attività sportiva e di altro natura, usino per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un'assistenza per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

di sono sospesi gli accessi alle competizioni sportive di ogni natura e disciplina, incluse, di pubblici e privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritari esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione del COVID-19, le società di appartenenza degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono tenute, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assollimento, a porre chiuse l'attività atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, possono spostarsi in una regione all'altra, previa convocazione della federazione di appartenenza. Ai fini di cui è prevista dalla presente lettera sono escluse, previa validazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, le competizioni del Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida a cura del Comitato per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se proposte dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), nonché la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;

di è vietata l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolta presso palestre, piscine, centri ricreativi e sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo che, con l'esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assollimento, a decorrere dal 25 maggio 2020. A tal fine, sono emanate linee guida, emanate dall'Ente o par lo Sport, nonché la FMSI, fatti salvi i già citati indirizzi emanati, emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del decreto-legge n. 33 del 2020. Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata per la manifestazione che, abbiamo preventivamente consultato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'adempimento della situazione epidemiologica nel proprio territorio e che individua i requisiti e le linee guida applicabili, ridotti, a prescrizione, e ridurre il rischio di contagio, nel coltore di riferimento e in senso generale, delle procedure e linee guida sono adottati dalle regioni e dalle Conferenze delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli e nelle linee guida nazionali;

di per l'attuazione delle linee guida di cui al presente articolo, e in conformità ad esse, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le Enti di Promozione Sportiva, nonché il CONI e il CIP, nonché le associazioni, le società, i centri e i servizi sportivi, comunque denominati, e, caso per caso, gli altri organi o specifiche organizzazioni, nonché, per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale e, opposti, i procedimenti amministrativi concernenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti, delle strutture, e, a qualunque titolo, persone, e, in tutti i casi, in cui si svolgeva l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere;

di per l'attuazione delle linee guida di cui al presente articolo, e in conformità ad esse, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le Enti di Promozione Sportiva, nonché il CONI e il CIP, nonché le associazioni, le società, i centri e i servizi sportivi, comunque denominati, e, caso per caso, gli altri organi o specifiche organizzazioni, nonché, per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale e, opposti, i procedimenti amministrativi concernenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti, delle strutture, e, a qualunque titolo, persone, e, in tutti i casi, in cui si svolgeva l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere;

Direzione Generale per lo Sport Olimpico e Paralimpico



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Lo sono chiusi gli impianti ad esempio nei seguenti:

b) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentita soltanto in forma isolata a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni impartite dal questura ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 1375;

l) sono vietate le attività di sale giochi, sale scacchi e sale biliardo;

m) gli spettacoli sportivi al pubblico in sale coperte, sale da tennis, sale palestre e in altri spazi che all'aperto restano aperti fino al 14 giugno 2020. Dal 15 giugno 2020, gli spettacoli sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanzati e a condizione che sia osservato il sistema di rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro se per il percorso sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 500 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala e regione. La prova se autorizzate possono stabilire una diversa data, in relazione all'evoluzione della situazione epidemiologica nei propri territori. L'attività degli spettacoli è organizzata secondo le misure di cui all'allegato 9. Restano sospesi gli eventi che implicano assai numerosi in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera; restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali similari, all'aperto all'aperto, teatri e congressi.

n) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tra cui, e non limitatamente di presenza, tenuta conto delle dimensioni e della conformazione dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la presenza di almeno un metro e la distanza di almeno un metro;

o) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli redattisi dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati 4 e 5;

p) il servizio di apertura e pubblicazione musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 30 del decreto legge 25 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2020, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi della cultura osservino le dimensioni e delle caratteristiche dei loro oggetti al pubblico, nonché dei flussi e visitatori (non superiori a 100/200) e non, potrà essere modalità di fruizione con gestione a numero fisso di visitatori, accollamenti di persone e da consentire che i visitatori possono rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato secondo tutte le procedure di linee guida emanate dalle regioni e dalla Conferenza delle regioni e del governo. Le amministrazioni si sottopongono da ora in poi e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare iniziative organizzative di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte;

q) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi post-lauream, corsi universitari per anziani, nonché i corsi pre-terziari e corsi di alta formazione svolta da altri enti pubblici, anche territoriali e associazioni a soggetti privati. ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività letterarie e artistiche. Sono escluse dalla sospensione i corsi di formazione specifici in medicina e pediatria, i corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti, della professione sanitaria e medici assistiti in ogni caso proseguire nella modalità per in presenza. Sono altresì esclusi dalla sospensione i decreti del 29 maggio 2020, in esecuzioni,



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e le provvedimenti e le attività effettuate dagli uffici del ministero, come risulta dalle autentiche, succeduto le modalità indicate nelle Linee guida adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in tema con il decreto di distanziamento sociale, e con esclusione qualsiasi forma di aggregazione alternativa, sono vietate le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti governativi provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli addetti preposti amministrativi e carichi concernenti i servizi educativi, per l'infanzia richiamaati, non facenti parte di organi direttivi o di controllo;

g) dirigenti scolastici e docenti, per tutta la durata della sospensione del servizio didattico, nella sede scolastica o didattica a distanza, attiva anche ripartita e le società esterne degli studenti con disabilità;

h) nelle Università e nelle strutture di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche e curriculari, sempre essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuando, per ciascuna Università e Istituzione, attività e laboratori propri e la specificità esigenze degli studenti con disabilità, le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino del servizio didattico, assicurando, laddove ritenuta necessario, ed in ogni caso, in ogni caso, le relative modalità di erogazione delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di aggricoltura, presso centri idonei, anche intermedi, che rispettano le condizioni di completamento del servizio didattico, nelle Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca, nei settori ricerca, sviluppo, centri di ricerca e di laboratorio, sperimentale ed applicative, ed è a questi soggetti, l'accesso di biblioteche, la concessione che viene un'organizzazione e degli spazi e del tempo tale da ridurre al massimo il rischio di contagio e di aggregazione e che vengono adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, connesse, inoltre, al servizio della formazione superiore e della ricerca, e in merito, sulle alle specificità esigenze delle persone con disabilità, di cui, è "Documento tecnico sulla possibilità di riattivazione delle attività di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblica da ENIAC - per le finalità di cui il precedente periodo, le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti pubblici di ricerca, si ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera c), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale necessario al svolgimento delle suddette attività;

i) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per la presenza, l'accesso all'aula, l'aula, l'aula di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche a cui, anche, date l'Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuando, per ciascuna Università e Istituzione, attività e laboratori propri e la specificità esigenze degli studenti con disabilità, le Università e Istituzioni, assicurando, laddove ritenuta necessario, ed in ogni caso, in ogni caso, le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di aggricoltura, presso centri idonei, anche intermedi, che rispettano le condizioni di completamento del servizio didattico, nelle Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti pubblici di ricerca, si ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera c), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale necessario al svolgimento delle suddette attività;

l) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto di attuazione, e analogo provvedimento in relazione ai rispettivi settori, e, rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario e del personale delle forze di polizia e delle forze armate, in tema di, espletare, entro la data del 9 marzo 2020, ai quali siano state



Il Ministro dell'Università e del Ministero

applicare le previsioni contenute nell'art. 24, comma 1, lettera b) concernenti il Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, prevedendo anche il recupero di attività didattiche ed esami in itinere e l'eventuale sospensione di alcune o di alcune ancora analizzate, ferma restando la validità delle prove di esame già eseguite ai fini della formazione delle graduatorie finali del corso e periodo di assenza del ciclo di formazione per cinque o sei anni al fenomeno epidemico originato dal COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze. La sua superassenza comporta il rinvio l'ammissione al recupero ed l'iscrizione alla commissione dei medesimi corsi;

2) sono vietate le presenze, congresse, convegni, meeting e gli eventi sociali in cui non sia assicurata l'osservanza delle misure precauzionali indicate dalle disposizioni di carattere sanitario emanate dal Ministero della Sanità; è altresì vietata la partecipazione al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività concorrente a congressuale;

3) sono vietate le attività di centri benessere, centri ricreativi, attività ricreative per l'organizzazione delle prestazioni ricorrendo nei livelli essenziali di assistenza, centri culturali e centri sociali;

4) è fatta divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti oncologici e accertazione e dei pronto soccorso (DIPSPS), salvo eccezioni se diversamente indicato dal personale sanitario preposto;

5) l'accesso di genitori e visitatori è vietato alle strutture di ospitalità e lunga degenza, rese idonee al tipo assistenza (RSA), ospedali, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, e limitati ai casi di assistenza e di cura sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissione di infezioni;

6) sono vietate, come nel caso di emergenza, l'uscita dal Ministero delle Culture, i musei con il coinvolgimento degli operatori per il superamento del tempo libero, le associazioni territoriali, nel Servizio sanitario nazionale e nazionale al Ministero della Giustizia, idonee, aperte al pubblico e al personale di custodia del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire l'osservanza dei protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale e la prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, i musei, ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorati, i corsi ricreazionali dei minori in grado di essere in condizione di isolamento dagli altri detenuti, ricorrendo, ancora, ad altre possibilità di misure a carattere di detenzione domiciliare. E' vietato, in ogni caso, svolgere in modo in telematico o video, anche in deroga alla norma attualmente prevista dalle disposizioni emanate. In casi eccezionali, ma sempre autorizzate il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i presenziamenti e le attività di modificare i relativi programmi, onde evitare l'uscita e l'ingresso del carcere, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione comunitaria;

7) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurata, oltre al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del decreto ministeriale del 22 marzo 2020, che gli ingressi vengono in modo diligente e che venga impedito di accesso all'interno dei locali, più nel tempo necessario all'acquisto dei servizi e delle attività devono svolgersi nel rispetto dei contenitori predefiniti e in modo da non permettere di avvicinarsi di contatto di cortesia nel senso di avvicinamento o in ambienti annessi, recinti, nelle regioni o della Conferenza dei prefetti, nelle province o in altri enti territoriali, con l'osservanza dei principi contenuti nei paragrafi precedenti. Le disposizioni in materia di contenitori e di presidi sono applicabili al presente. Si raccomanda di limitare l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 11);

8) le attività dei servizi di assistenza (tra cui farmacie, farmacie, polifarmacie) sono consentite a condizione che le ragioni e le procedure di accesso abbiano precedentemente accertato la



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

conoscibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che, inoltre, i protocolli e le linee guida regionali e provinciali e linee guida sono adottati dalle Regioni e dalle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli e nelle linee guida nazionali e comunque coerenti con i criteri di cui all'Allegata III, con riferimento e secondo le attività della trasse e del cantiere con merito o base contrattuali che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Restano anche consentite le manifestazioni con consegna di documenti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di conferimento che di trasporto, nonché la distribuzione di materiale anche negli esercizi sulle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade. Resta escluso l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare prodotti alimentari freddi e il divieto di stare nelle immediate vicinanze degli stessi.

Il restare comunque negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nei reparti ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assumere in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

ii) le attività inerenti al lavoro da persona sono consentite a condizione che le Regioni e le province autonome si siano precedentemente accertate, a compatibilità con lo svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e con l'adempimento dei protocolli e delle linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nei settori di riferimento e i settori analoghi; detti protocolli e linee guida sono adottati dalle Regioni e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli e nelle linee guida nazionali e comunque coerenti con i criteri di cui all'Allegata III, con fermezza lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2021;

iii) l'attività di attività nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, agroalimento di trasformazione agroalimenti per comporre le filiere e la fornitura beni e servizi;

iiii) l'attività della Regione dispone la programmazione e nel servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, l'efficienza della riduzione e al rapporto con le autorità in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'epidemia COVID-19 sulla base delle circolari regionali e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il servizio pubblico deve comunque essere svolto in modo da evitare il sovraffollamento con mezzi di trasporto nella fase operativa della giornata con l'eccezione di maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro della Infrastruttura e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni e limitazioni nei servizi di trasporto a oltre intercomunali, interurbani (rischi) e servizio aereo nazionale e nelle acque interne, anche implementando specifici obblighi agli utenti, agli equipaggiamenti e ai settori ed agli armatori;

ii) in ordine alle attività professionali a eccezione che:

ii) si attuano il massimale utilizzo di modalità di servizio che possano essere svolte in proprio o in modalità a distanza;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

1) siano incentivate le ferie e i congedi per tutti per i dipendenti nonché gli altri strumenti premiali e conciliazione collettiva;

2) siano adottati protocolli di sicurezza anti-covid-19 e dove non fosse possibile rispettare la distanza minima di sicurezza un manto come principale misura di contenimento, attraverso anche strumenti di protezione individuale;

3) siano messe in atto le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, con le risorse e talune forme di ammortizzatori sociali;

4) negli stabilimenti degli stabilimenti balneari siano esercitate le condizioni che valgono e le province autonome abbiano preventivamente verificato la compatibilità dello svolgimento delle attività ricreative e l'andamento della situazione epidemica nei comuni limitrofi e che individuino i protocolli e le linee guida da seguire per ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli e linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e da le province e le comunità di tipo II di giunta unitaria della provincia o della comunità locale concorde con i criteri di cui all'allegato 10. Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere comunque assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, purché sia comunque la distanza interpersonale di sicurezza e non violata neanche le prescrizioni adottate dalle regioni, le linee a prevenire o ridurre il rischio di contagio tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, nella misura delle modalità di mobilità. I protocolli e linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:

1) l'accesso e gli stabilimenti balneari e gli spostamenti nell'entroterra estivo;

2) l'accesso dei fornitori estivi;

3) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività ricreative nei comuni di città e borghi e di ristorazione;

4) la distribuzione e l'adattamento e la posizione da assegnare ai bagnanti;

5) le norme igieniche necessarie per le comuni e per gli esercizi;

6) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;

7) lo svolgimento di eventuali attività e attività di disposizione degli esercizi;

8) le modalità di informazione agli ospiti e nelle operazioni anche le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno degli stabilimenti balneari;

9) le spiagge di libero accesso;

10) le attività delle strutture ricreative sono esercitate in condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque le distanze interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni. Sono rispettati i protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e dalle province e le comunità di tipo II di giunta unitaria di prevenzione o ridurre il rischio di contagio e comunque la distanza di sicurezza con i criteri di cui all'allegato 10 tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricreative. I protocolli e linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:

1) le modalità di accesso, informazione, presenza agli ospiti;

2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività ricreative nei comuni di città e borghi e di ristorazione;

3) le norme igieniche necessarie per le comuni e per i comuni limitrofi;

4) l'accesso nei fornitori estivi;

5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;

6) lo svolgimento di eventuali attività e attività di disposizione dei clienti.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- 7) la modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione e i rischi di acquisire all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all'aperto di pertinenza.

Art. 2

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

1. Su l'intera territorio nazionale e nelle località produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, ripetuto è emanato il protocollo operativo di riferimento nazionale delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12 nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, i provvedimenti e il piano di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il decreto regio-codivisa di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore dell'acquedotto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.

Art. 3

Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

1. Su l'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

a) le persone e strutture si sottopongono alle opportune misure per la prevenzione e la gestione delle infezioni, per via respiratoria previste dal 7 novembre 2020 emanato dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni del Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili del servizio sanitario provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute;

b) è data esplicita raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o comorbide, in particolare nei stadi di immunodepressione e conseguente a malassorbimento di uscire dalla propria abitazione e dimora fuori dai casi di emergenza eccezionali;

c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, anche se solo di tipo ordinario e gratuito, nelle strutture negli uffici delle istituzioni pubbliche amministrative, sono espresse precise proibizioni, spinti al pubblico, ovvero di soggiorno, allievemento e transito, le norme, con sulle misure di prevenzione, come nei sanificazioni di cui all'allegato 13;

d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie di cui all'allegato 15 anche presso gli esercizi commerciali;

e) nelle pubbliche amministrazioni e, nei casi dove, nelle sedi di accesso alle strutture dei servizi sanitari, nonché in tutti i luoghi aperti al pubblico, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 1 del Ministro per la pubblica amministrazione (15 febbraio 2020), n. 1, sono messe a disposizione degli addetti nonché degli utenti e visitatori, relazioni disinfettanti per l'igiene delle mani;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

f) la mancanza di rispetto pubblica anche in luogo peribonano, soltanto interventi straordinari e in occasione dei mezzi di trasporto aerea, navale, ferroviaria;

g) la non conformità applicativa e di attuazione di provvedimenti igienico-sanitari di cui all'articolo 15;

2. Al fine del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare mascherine che la via respiratoria nei luoghi di interesse pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le situazioni in cui non sia possibile o per altre circostanze il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni, nonché i soggetti con licenze di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i procedi.

3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di cui all'articolo 16 ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-pulenti, in materiali multistrato idonei a fornire una completa barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, tenuta e aderenza adeguate che permettano di esporsi dal mattino al di sera del mese.

4. L'utilizzo delle mascherine di cui all'articolo 16 si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il distanziamento, l'uso di igiene personale e accertato nella modalità, come è stato diversamente prioritario.

Art. 4

Disposizioni in materia di ingresso in Italia

1. Chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, o tramite elicotti dall'estero al servizio o consegnare il valore al varco, è tenuto a dichiarare, prima dell'ingresso, ai controlli di cui all'articolo 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2000, n. 447 recante l'indicazione dei movimenti aerei, marittimi, lacuali e terrestri, e consentire le verifiche compiute dai vettori a unilaterali.

2. I viaggiatori del viaggio aereo, rispetto ai quali è applicato l'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto legge n. 23 del 2020 e del suo articolo 5 del presente decreto,

1) all'ingresso completo dell'abitazione o della dimora in Italia deve essere il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento filippino di cui all'articolo 5 e il mezzo di trasporto postale che non è utilizzato per raggiungere lo stesso;

2) recapita telefonicamente, anche tramite posta elettronica, le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento filippino.

3. I vettori e gli operatori acquisiscono e forniscono prima dell'imbarco o della partenza di cui al comma 1, procedendo alla misurazione della temperatura dei piedi passeggeri e viaggianti, l'informazione manifestando una scala febbrile, nonché nel caso in cui la predetta temperatura non sia controllata. Sono inoltre tenuti a adottare le misure ritenute idonee che, la conformità alle dichiarazioni di cui al presente articolo e l'aggiornamento per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 2020, alle "Linee guida per l'ispezione agli aerei e le attività organizzative da"



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

considerando che ai fini della tutela del cittadino e ai sensi della legge 19 maggio 2008, n. 80, in materia di strumenti del viaggio una discriminazione personale è ritenuta in contrasto con i passeggeri europei, nonché l'efficienza da parte dell'operatore e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con l'attuale situazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. E venendo preso in considerazione dell'importanza di fornire i viaggiatori con le soluzioni sopravvissute dai mezzi di protezione individuali;

3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le necessità di cui al comma 1, anche se assunto mentre sono obbligate a comunicarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria competente sul territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quarantotto giorni presso l'abitazione o la dimora preesistentemente individuata al momento dell'imbarche ai sensi del comma 1, lettera b), fa caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

4. Nel caso in cui, al comma 3, ove dal luogo di sbarco o di mezzo di trasporto di linea utilizzato per l'ingresso in Italia non sia possibile raggiungere effettivamente, mediante il mezzo di trasporto usato l'abitazione o la dimora individuata, la condotta come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fatta eccezione l'assettamento da parte dell'Autorità giudiziaria in ordine all'espletto della dichiarazione resa a fronte dell'imbarche ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 maggio 2008, n. 80, l'Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso le modalità e il luogo dove sono previste la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone scampate alla misura prevista. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i viaggiatori di cui al presente procedimento sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

5. Sono escluse le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 5, del decreto-legge n. 34 del 2019 nonché quelle dell'articolo 6 del presente decreto, le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se assimilate a quelle obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quarantotto giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, ove non sia possibile raggiungere l'abitazione o la dimora indicata come luogo di svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, le persone fisiche sono tenute a comunicarla all'Autorità sanitaria competente per territorio, la quale informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso le modalità e il luogo dove



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

svolgere a se stessi - con cautela e l'isolamento fiduciario - con esclusivo ricorso esclusivo collettivo con le persone sottoposte alla predetta misura.

7. Ad eccezione dei casi previsti nelle circolari sulla insorgenza di sistemi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario con i contatti, secondo le modalità previste dai decreti precedenti, è sempre obbligatoria per le persone sottoposte alla misura sanzionata il compimento di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso l'abitazione o il luogo di lavoro da quella precedentemente indicata dall'Autorità sanitaria, a condizione che sia trascorsa alla stessa Autorità la dichiarazione prevista dal comma 1), lettera b), integrata con l'indicazione dell'indirizzo che si intende affittare e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione e dimora avvenga secondo le modalità previste dal comma 1), lettera b), dall'Autorità sanitaria, ricevuta la forma esecutiva di cui al precedente comma), procede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione della sanità pubblica territorio a nome competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.

8. L'operazione di sanificazione e l'asportazione rifiuti pubblica territorialmente competente, provvede, sulla base della forma esecutiva di cui al presente articolo alla disinfezione e alla permanenza in comune, secondo le modalità di seguito indicate:

a) accertare i riferimenti e assicurazione informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulla zona di soggiorno e sul percorso di viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, al fine di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b) garantire la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario. L'operazione di sanità pubblica in tema include il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta di cui il soggetto è assistito anche e fin nel eventuale certificazione al fine (MPS con colpa MPS HERMETÀ 25 febbraio 2020 2020) e del 25 febbraio 2020);

c) in caso di necessità di sanificazione al fine MPS per l'assenza del decoro, si procede a rilasciare una dichiarazione unificata del MPS, al fine di lavoro e il medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui il caso si è verificato per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena preventiva e, specificandone le date di inizio e fine;

d) accertare l'assenza di cuore o altra situazioneologica del soggetto e porre in isolamento, nonché degli eventuali conviventi;

e) informare la persona e i familiari, le autorità e le di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi, in caso di comparsa di sintomi;

f) tenere la persona in osservazione e di misurare la temperatura corporea, due volte al giorno (a mattina e la sera), nonché di osservare:

- 1) lo stato di isolamento personale e l'assenza di contatti;
- 2) il divieto di contatti sociali;
- 3) il divieto di spostamenti e viaggi;
- 4) l'obbligo di rimanere appioppato per le attività di lavoro, famiglia, gli incontri e compagnia di sintomi le persone in sorveglianza deve;

g) garantire, nella mancanza del medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operato della sanità pubblica;

L. 15/02/2020, n. 11



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

2) adossare la mascherina di protezione e all'evio della procedura sanitaria e ai comuni casi altri curativi;

3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa, garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa di ospitalizzazione in ospedale, ove necessario;

4) l'operatore è tenuto a prendere provvedimenti cautelativi e sollecitazioni, per avere notizie sulle condizioni di salute, la presenza in corso di sintomi o di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, o l'ASL o il servizio pubblico praece secondo quanto previsto dalla circolare n. 2444 del 30 ottobre della salute del 22 febbraio 2020 e successive modificazioni e integrazioni.

9. Le disposizioni di cui al comma da 1 a 8 non si applicano:

a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) al personale di viaggio;

c) ai cittadini e ai residenti nei Paesi non Europei, negli Stati parte de l'accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, si è fatto ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro; d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di quella professione sanitaria, in base l'esenzione temporanea di cui all'art. 13 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro per il conseguente rischio nella propria residenza, abitazione o dimora;

f) al personale di impiego occupato secondo legge o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative e durata non superiore a 72 ore, salvo incarichi pregevi per specifiche esigenze di almeno 48 ore;

g) ai funzionari di e per la Repubblica di San Marino o lo Stato del Vaticano;

h) ai funzionari e agli agenti, comuni e demaniali, del Paese europeo e di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consulari;

i) agli alunni e agli studenti, per la frequenza di un corso di studio in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale abitano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

10. In casi eccezionali e, comunque, assolutamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di ottempimento degli obblighi internazionali, ed, in ogni caso, inclusi quelli ricorrono dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/957 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per far fronte a tutte le situazioni dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi e che obbliga la decisione (2020) 261, a cui decreto del Ministero della Infrastruttura e dei trasporti, emanato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministero della salute, possono essere previste e, sulla spinta e temporanee alle disposizioni del presente articolo.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 5

Trasporti e soggiorni di breve durata in Italia

1. Il trasporto aereo nazionale dell'articolo 4, esclusivamente per i voli diretti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 23 del 2020 e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo meritate proroga per straordinarie esigenze di ulteriori 48 ore, continuerà invece, lato europeo del territorio nazionale, tramite trasporto aereo senza, anarittimo, locale, ferroviario e nazionale, a tempo pieno, dell'intero o al servizio, a consegnare al vertice al nome dell'Autore o organizzazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76, gennaio 2009, di cui al decreto l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, con da consentire le verifiche da parte del settore o autorità di

a) mobilità ed disagio di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 23 del 2020 ovvero dall'articolo 6 del presente decreto, a cura della permanenza in Italia;

b) di mezzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo aereo che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco, in caso di più destinazioni, almeno un luogo di soggiorno, indirizzi completi di casa, indirizzo di indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;

c) servizio telefonico anche mobile presso cui passare le comunicazioni durante la permanenza in Italia;

2. Con la sollecitazione di cui al comma 1 sono assunti i seguenti obblighi:

a) le scritte del periodo di permanenza indicata ai sensi della lettera a) del comma 1, e, se non immediatamente l'indirizzo di residenza, in mancanza di indirizzo il domicilio di residenza, abitativa ed associata, l'educazione per un periodo opportuno, i propri paesi, l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicati ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1;

b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, la situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite del numero telefonico appositamente designato e recepito, nelle parti delle responsabilità determinazioni dell'Autore del luogo di destinazione;

3. I vettori e gli operatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione di cui al comma 1, procedendo alla minimazione della capacità operativa del singolo passeggero e verificando l'adempimento manifestato ai fini del caso, e nel caso in cui la verifica di conformità non sia completa, sono inoltre tenuti ad adottare le misure precauzionali che, in conformità alle indicazioni di cui al "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto aereo nazionale", di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76, gennaio 2009, di cui al decreto l. n. 23 del 2020, e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19, di cui al decreto l. n. 23 del 2020, in occasione di tutti i trasferimenti di viaggio, in modo da garantire il rispetto di almeno uno dei seguenti passeggeri trasportati, con il 2° utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contrasto e indicazione della situazione nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed occasionalmente

100/101
 ARRETRATI
 F. M. N.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

inviasi. Il valore prevede, al momento dell'imbarco, o dentro i possedimenti, che ne risultano disponibili, dei mezzi di protezione individuali.

4. Coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, per i motivi e secondo le modalità di cui al comma 1, prima o simultaneamente, sono tenuti a comunicare i nomi e l'indirizzo della struttura e, Dipartimento di provenienza del servizio sanitario competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale.

5. In deroga quanto previsto all'articolo 1, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative o familiari, quando la loro superiore è 72 ore, salvo motivato prelievo per specifiche esigenze di territorio 15 ore, si giunge in territorio nazionale, mediante mezzo di trasporto aerea, o treno a non oltre immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di provenienza o l'azienda sanitaria, competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, sendone contestualmente data comunicazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 440, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte delle competenti Autorità di:

a) l'attività del viaggio motivi del viaggio e il percorso, all'interno del territorio del decreto legge n. 34 del 2020 ovvero dell'articolo 5 del presente decreto e del territorio della permanenza in Italia;

b) l'indirizzo completo (Palazzo, della dimora o del luogo di soggiorno) e l'indirizzo di mezzo privato che non è il mezzo per raggiungere lo stesso in caso di particolari difficoltà, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi e ciascuno in possesso del mezzo privato utilizzato per affrontare trasferimenti;

c) l'esempio telefonico anche mobile a cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.

6. Mediante la comunicazione di cui al comma 5, sono assunti, altresì, gli obblighi:

a) la osservanza del periodo di permanenza, di isolamento e di quarantena nel territorio nazionale e in mancanza di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento relativo per un periodo di quarantidici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione di cui al comma 5;

b) il segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di provenienza o l'azienda sanitaria locale per i contatti dei contatti successivi opportunamente delimitati, di sottoporsi, nelle more, nel caso di accertamenti del Servizio Sanitario, ad isolamento;

7. In caso di trasporto aerea, è autorizzato il trasporto, con mezzo privato, nel territorio italiano o anche per raggiungere un altro Stato UE o extra UE, fermo restando l'obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di provenienza del servizio sanitario competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria o al territorio di provenienza telefonici o via telematica dedicati. Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è di 14 ore, prorogabile per specifiche comprovate esigenze di lavoro o 12 ore. In caso di superamento del periodo di quarantena prevista nel presente decreto, si applicano gli obblighi di comunicazione



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e di sottoposizione a servizi di sanificazione ed isolamento, tal quale previsto dall'articolo 4, commi 3 e 4.

8. In caso di presenza anche agli obblighi di cui al comma 4, nonchè alle previsioni dell'articolo 4, commi 1 e 5 nonchè all'eventuale passeggeri in transito con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE) tenuto presente l'obbligo di segnalare, in caso di emergenza o sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per i comuni dai numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nel momento delle conseguenti determinazioni, alla sanificazione ed isolamento. I passeggeri in transito, con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE) ovvero in altra località del territorio nazionale, sono comunque tenuti:

a) al rispetto del servizio di trasporto verso l'Italia, a cominciare dall'atto dell'inchiesta dichiarativa resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 415, recante l'immissione in commercio della carta di circolazione le cui Fichiere, Vite dei veicoli e annessi di:

1) i motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia;

2) l'elenco dell'altro Stato (UE o extra UE) di destinazione finale, così come il codice e del titolo di viaggio e del mezzo di trasporto del cui utilizzo è necessario per raggiungere la destinazione finale;

3) l'eventuale telefonico mezzo mobile presso cui ricevere la comunicazione di tutte le permanenze in Italia;

b) a non utilizzare i servizi, ad esso specificamente destinati all'interno del consorzio;

9. In caso di presenza anche, i passeggeri in transito con destinazione finale all'interno del territorio italiano ed in attesa di un'amicizia di cui al comma 4 ovvero quella prevista dall'articolo 4, comma 3, a seguito delle sbarco nel luogo di destinazione finale e nei confronti del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria territorialmente competente in base al detto luogo, il luogo di destinazione finale, un numero telefonico dell'applicazione dell'art. 4, comma 4, ai sensi della normativa di attuazione del comma 4, trasporto di linea sufficienti per essere ammessi in Italia.

10. Le disposizioni del presente articolo, non si applicano:

a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) al personale viaggiante;

c) ai cittadini e ai residenti nei territori di Monaco, negli Stati parte del trattato di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che fanno ingresso in Italia per motivi di lavoro;

d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'articolo 5 del decreto legge 17 marzo 2000, n. 18;

e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per i conseguenti rientri nella propria residenza, abitazione e dimora;

f) al personale di impiego negli aeroporti e secundum in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative e durate non superiori a 72 ore, salvo accettato progetto per specifiche esigenze di almeno 48 ore;

g) ai movimenti di e per la Repubblica di San Marino e le Stato della Città del Vaticano;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ha autorizzato i consoli, gli agenti, qualunque denominati, del Consolato (compreso il rappresentante consolare nazionale), gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari:

di agire come consoli ai fini per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza abituale o di nascita, in qualche altro Stato, ogni giorno o almeno una volta la settimana.

Il presente articolo è comunque, esclusivamente in presenza di casi, previsti protezione dei cittadini e l'esercizio di adempimenti dagli obblighi internazionali ed europei, relativi ai casi derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/853 del Consiglio del 20 luglio 2015, sulle misure di prevenzione e cooperazione per affrontare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione, nei rappresentanti di paesi terzi e che alberga la decisione 95583/UE, con decreto del Ministro nella infrastruttura e del territorio, adottate su proposta del Ministro degli Interni e dalla cooperazione internazionale e di concerto con il Ministero della salute, possono essere previste deroghe anche in circostanze e le deroghe sono nel presente articolo.

Art. 6

1. Invariati disposizioni in materia di spostamenti da e per l'estero

1. A decorrere dal 4 giugno 2020, data di fine le limitazioni imposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del decreto legge n. 34 del 2019, cessano le limitazioni disposte in tale decreto alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del decreto legge n. 34 del 2019, con salva soggetti ad alcuna limitazione per spostamenti da e per i seguenti Stati:

- a) Stati membri dell'Unione europea;
- b) Stati parte dell'accordo di Schengen;
- c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
- d) Andorra, Principato di Monaco;
- e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

2. Dal 3 al 4 giugno 2020, restano vietati i spostamenti da e per Stati e territori e sensi da quelli di cui al comma 1, salvo che per le urgenti esigenze lavorative di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso vietato il viaggio presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli articoli 4 e 5 si applicano esclusivamente alle persone fisiche che fanno ingresso in Italia da Stato membro estero, diversi da quelli di cui al comma 1, ovvero che abbiano soggiornato nei giorni precedenti all'ingresso in Italia.

Art. 7

Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera

1. Al fine di contenere l'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i servizi e attività di bordo delle navi passeggeri di bandiera italiana.

2. È fatto divieto a tutte le società di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane impegnate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri o soggiornare a bordo già presenti a bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine della crociera in svolgimento.

3. Assieme all'adozione di tutte le misure di prevenzione – ormai disposte dalle competenti Autorità, tutte le società di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri sono impegnate a essere diligenti e procedere a sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non gli siano stati concessi i scali.

4. All'articolo 10, sono nei paesi italiani:

a) i passeggeri non aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento domiciliare per un periodo di quarantotto giorni presso la residenza. I domiciliati e la dimora abituale in Italia, in caso di emergenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione alla competenza dell'Azienda sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;

b) i passeggeri di nazionalità italiana e residenti all'estero sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento domiciliare per un periodo di quarantotto giorni presso la località da essi indicata all'atto della sbarco, o, in alternativa, al dipartimento in cui si trovano, possono chiedere di essere immediatamente trasferiti per mezzo di trasporto aereo o stradale presso destinazione o essere sottoposti a carica nel territorio. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Azienda sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;

c) i passeggeri di nazionalità straniera e residenti a Portofino sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

5. I passeggeri di aerei e ferriere (1) e (2) del comma 4 procedono a raggiungere la residenza, domiciliare di una abitazione in Italia ovvero la località da essi indicata all'atto della partenza esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati.

6. Salvo diverso provvedimento dell'Autorità sanitaria, che sia sulla base della presenza nella nave di almeno un caso di COVID-19, i passeggeri aerei e ferroviari, al varco delle scali, nei terminali dell'aeroporto e dell'Anfora sanitaria sono sottoposti a sorveglianza sanitaria ed isolamento fino a quando la località da essi indicata sul loro biglietto oppure sono immediatamente trasferiti presso l'assistenza ospedaliera, con trasporto privato e dedicato, a spese a carico del finanziatore.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 si applicano anche a l'equipaggio commerciale e nazionale di appartenenza italiana, qualora consentite all'equipaggio, previa autorizzazione dell'Autorità sanitaria, a scali di sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario a bordo del velivolo.

8. In casi eccezionali e comunque, escluso comunque il presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e in adempimento degli obblighi internazionali ed europei, sono adottate deroghe dall'attuazione della direttiva (UE) 2016/679 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e sospensione per far fronte la tutela e scolarità dei cittadini dell'Unione, non rappresentati nei paesi terzi, che abroga la decisione 95/550/CE, con decreto del Ministro del Turismo, del Turismo e dei trasporti, ad iniziativa proposta del Ministro degli Interni, sulla base della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministero della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.

Art. 8

Misure in materia di trasporto pubblico di linea

1. Al fine di prevenire e contenere il diffondersi del virus COVID-19, in ogni via di trasporto pubblico di linea terrestre, marittima, ferroviaria, aerea, lacuale e nelle acque interne, sono applicate, anche sulla base di quanto previsto nel "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto aerea legislativo" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'Allegato 2, nonché delle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento del rischio del covid-19", di cui all'Allegato 1a.

2. In relazione alle nuove esigenze organizzative e funzionali, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio decreto può modificare le "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento del rischio del covid-19", nonché, previo accordo con i passeggeri finanziati, il "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto aerea legislativo" in vigore ventasette marzo 2020.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 9

Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità

1. Le attività sociali e socio-assistive erogate dietro autorizzazione o convenzione, comprese quelle erogate all'interno delle reti di servizi socio-residenziali per persone con disabilità, e comunque sia la loro denominazione, il carattere socio-assistenziale, socio-educativo, poli-funzionale o socio-occupazionale, sanitario o socio-sanitario vengono rivedute secondo i più funzionali modelli adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli di rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
2. Le persone con disabilità mentale o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale e probabili rischi cronici e sempre ricattati o non autoaffidabili per necessità di supporto, possono richiedere il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di fuori della distanza prevista.

Art. 10


Esecuzione e monitoraggio delle misure

1. Il vertice verticemente competente, attualmente presieduto dal Ministro dell'Interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l'attuazione delle relative misure a tutte le amministrazioni competenti. Il vertice si avvale delle forze di polizia, su il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, del Dipartimento nazionale del lavoro e del suo unico rappresentante per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze preposte, sentiti i competenti comandi provinciali, durante ogni riunione il Presidente della regione e della provincia, o autorità interessata.

Art. 11

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, con la data del 18 maggio 2020, in assenza di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.
2. Restano salvi i diversi termini e durata delle singole misure previsti dalle disposizioni del presente decreto.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alla Provincia autonoma di Trento e al Helvetia con i loro rispettivi enti e le loro strutture di attuazione.

Roma, 17 MAR 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA SANITÀ